



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

ORDINANZA Nr. 56 DEL 14.11.2017

**OGGETTO: 6° RADUNO MINIMOTO – MINIQUAD
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	PETTINATO Francesco in qualità di Presidente dell'Associazione "GFP Miniquad" con sede in Lamezia Terme	Prot.	6193	Data	19.10.2017
Località	C.DA CALLIPO – ZONA INDUSTRIALE PIANO P.I.P. PIAZZALE ADIACENTE ATTIVITA' MARMIFICIO, ELETTRAUTO, F.lli GALATI , VETRERIA FRIJIA.				
Periodo di validità	19 novembre 2017				
Orario di validità	Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione sportiva.				
Motivo	Manifestazione sportiva denominata "6° Raduno Minimoto - Miniquad"				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l'Autorizzazione nr. 40-2017;

Visto il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

ORDINA

L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	C.DA CALLIPO – ZONA INDUSTRIALE PIANO P.I.P. PIAZZALE ADIACENTE ATTIVITA' MARMIFICIO, ELETTRAUTO, F.lli GALATI , VETRERIA FRIJIA.				
Periodo di validità	19 novembre 2017				
Orario di validità	Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione sportiva.				

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. **Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, che **dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del RICHIEDENTE.**

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e transennata mediante la messa in opera di un congruo numero di *barriere stradali di sicurezza* conformi al D.P.R. 16.12.1992, nr. 495.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti gli eventuali segnali stradali, transenne e cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

Gli organizzatori dovranno esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dalla manifestazione al fine di garantire la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica stradale e il buon andamento della manifestazione.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
- **Comando Stazione CARABINIERI** di Curinga;
- Sig. PETTINATO Francesco in qualità di Presidente dell'Associazione "GFP Miniquad".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 14.11.2017

(Pratica trattata Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio Vice Com. Cannella Antonino
